



**INFORMATIVA PER IL RITIRO E
SUCCESSIVA REGISTRAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DI
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI
PORTUALI**

I 15.02

1. Il provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale per l'esercizio delle operazioni o dei servizi portuali nei porti di Trieste e Monfalcone viene redatto in n. 3 originali. Ciascun originale deve essere bollato (applicando n. 1 bollo da 16,00 euro per ogni foglio di quattro facciate, ex art. 5 del DPR 642/1972 ed art. 4 della tariffa) a cura dell'Impresa presso gli uffici della Direzione Attività Portuali - 3° piano Torre Lloyd.
2. In conformità agli artt. 1 del DPR 641/1972 e 22 della tariffa annessa, prima del ritiro del provvedimento autorizzativo per la successiva registrazione, l'Impresa deve dimostrare di aver assolto al pagamento della tassa di concessione governativa, nella misura fissa di **200,00** euro.
Il pagamento della tassa di concessione governativa può essere effettuato compilando previamente il c/c postale, n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara, Tassa di concessione governativa / versamento annuale (codice tributo "8617") indicando nella causale "Operazioni o servizi portuali".
3. Solo dopo la bollatura degli atti e la presentazione dell'originale dell'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, l'Autorità di Sistema Portuale rilascia il provvedimento autorizzativo (in n. 3 originali), che deve essere **sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa** per la successiva registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, anch'essa a cura dell'Impresa, entro 20 giorni dalla data riportata sull'autorizzazione.
Per la registrazione sono richiesti il pagamento a mezzo Mod. F24 dell'importo dovuto a titolo di Imposta di Registro e la compilazione del Mod. 69 di richiesta di registrazione.
Calcolo dell'Imposta di Registro: ai sensi dell'art. 9 della tariffa - parte I del DPR 131/86 e s.m.i., il provvedimento autorizzativo per l'esercizio delle operazioni e/o dei servizi portuali è assoggettato al pagamento dell'Imposta nella misura del 3% del valore patrimoniale dell'atto rapportato alla sua durata e, comunque, di un importo non inferiore a **200,00** euro.
NB: Nel caso di autorizzazioni pluriennali, l'Impresa sarà obbligata - in occasione della determinazione dei canoni annuali definitivi a cura dell'Autorità di Sistema Portuale - al versamento del conguaglio dell'Imposta di Registro per gli anni successivi al primo, se dovuto, in conformità e con le modalità stabilite dall'art. 19 del citato DPR 131/86, inviando all'Autorità di Sistema Portuale copia delle attestazioni di versamento.
Solo a questo punto l'Impresa può presentare all'Agenzia delle Entrate i tre originali bollati e sottoscritti del provvedimento autorizzativo, allegando l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'Imposta sopraindicata.
4. L'Impresa dovrà consegnare all'Ufficio competente della Direzione Attività Portuali dell'Autorità di Sistema Portuale n. 1 originale dell'atto con il timbro apposto dall'Agenzia delle Entrate attestante il pagamento dell'imposta dovuta.
5. Tutte le spese per la bollatura e la registrazione delle autorizzazioni sono a carico dell'Impresa.
6. Contestualmente alla consegna dell'originale di cui al precedente p.to 4 all'Autorità di Sistema Portuale, le imprese autorizzate art. 16 e 18 (terminalisti) della L. 84/1994 devono presentare:

Garanzia per l'esercizio dell'attività autorizzata (operazioni o servizi portuali)

L'Impresa portuale art. 16 deve presentare una cauzione sottoforma di deposito bancario o di fidejussione bancaria o assicurativa, quest'ultima stipulata con società assicuratrici di rilevanza nazionale o internazionale. L'importo della cauzione, che non può essere inferiore rispettivamente a euro 2.583,00 (corrispondente al canone minimo annuo per 1 anno) per le operazioni portuali e a euro 500,00 €



**INFORMATIVA PER IL RITIRO E
SUCCESSIVA REGISTRAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DI
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI
PORTUALI**

I 15.02

(corrispondente al canone minimo annuo per 1 anno) per i servizi portuali, viene determinato rapportando il canone minimo alla durata dell'autorizzazione rilasciata (es. in caso di autorizzazioni quadriennali il premio unico della fideiussione deve coprire il corrispondente periodo).

Nel caso in cui la cauzione venga prestata mediante fideiussione, essa deve:

1. avere la sottoscrizione del rappresentante dell'ente fideiussore autenticata dal notaio, il quale dovrà altresì attestare la capacità rappresentativa del firmatario;
2. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
3. garantire l'operatività entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta da parte dell'Autorità di Sistema Portuale;
4. essere valida fino allo svincolo della stessa.

Garanzia fideiussoria sul programma operativo di sbarco/imbarco proposto

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto ADSP MAO n. 1533/2018 di data 25/01/2018 per il porto di Trieste, prima del rilascio/rinnovo dell'atto formale di concessione demaniale le imprese terminaliste presentano la garanzia fideiussoria sul programma operativo proposto, posta a garanzia dei traffici marittimi di sbarco/imbarco svolti nel proprio terminale, calcolata in base ai seguenti elementi:

movimentazione in teu (1,75 €/teu)

movimentazione in tonn. (0,20 €/tonn.)

movimentazione in camion (3,50 €/camion)

(La predetta misura è soggetta a verifica periodica, sentita la Commissione Consultiva Locale).

Dichiarazioni:

L'Impresa deve dichiarare che:

- per lo svolgimento delle operazioni oggetto dell'autorizzazione non impiegherà personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, nei cui confronti si impegna ad applicare il CCNL di settore, fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali di cui all'art. 17 della Legge 84/1994 e ss.mm.ii. e, per i terminalisti, la facoltà di appaltare segmenti del ciclo operativo ad altre imprese autorizzate ex art. 16 della medesima Legge;
- osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le ordinanze e i regolamenti emanati da questa Autorità di Sistema Portuale relativamente alla fornitura delle operazioni portuali;
- tutto il personale proprio che sarà impegnato nella prestazione delle operazioni portuali è in possesso delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere, nonché delle conoscenze necessarie concernenti le attività operative in ambito portuale e la sicurezza del lavoro nei porti;
- si impegnerà a comunicare tassativamente per iscritto questa Autorità di Sistema Portuale ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con l'istanza e con la documentazione prodotta unitamente alla stessa, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi della variazione.